



# CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: [nazionale@conapo.it](mailto:nazionale@conapo.it)

sito internet [www.conapo.it](http://www.conapo.it)

Roma, 24 Marzo 2014

## LA UIL PUR DI NASCONDERE I PROPRI FALLIMENTI ACCUSA IL CONAPO DI VOLER ARMARE I VIGILI DEL FUOCO

Da qualche tempo la **UIL**, che da decenni promette ai vigili del fuoco retribuzioni allineate alle forze di polizia (obiettivo fallito con la scelta del 2004 di non inserire i VVF nel comparto sicurezza), non trova di meglio da fare che attaccare strumentalmente il **CONAPO**, evidentemente allo scopo di coprire i propri errori del passato.

Dopo lo scomposto comunicato **UIL** del [10.03.2014](#) (le cui farneticazioni sono state chiaramente smentite dal CONAPO con comunicato del [12.03.2014](#)) la **UIL** ora, per camuffare i propri errori, ci riprova con una nota del [13.03.2014](#) rivolgendo al CONAPO persino l'accusa di **voler armare i vigili del fuoco**.

Questa volta, a sostegno di questa bizzarra tesi, la **UIL** allega al suo comunicato una nota CONAPO senza data nella quale, una decina di anni fa, il nostro sindacato annunciava ricorso per riconoscimento dell'armamento (**finalizzato a equiparare le retribuzioni con gli altri corpi**).

La **UIL non dice** che il ricorso del CONAPO "non era per chiedere di armare i vigili del fuoco", ma per "chiedere di retribuire i vigili del fuoco visto che per legge già possono essere armati".

La **UIL non spiega** ai colleghi che l'obiettivo del CONAPO era quello di far riconoscere vigente (e quindi retribuibile) il [Regio Decreto 5 novembre 1937, n.2678](#) relativo all' "armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco", norma che veniva (e viene) tenuta nascosta dall'amministrazione e dai sindacati complici.

La **UIL omette** di dire che il ricorso del CONAPO sull'armamento non è stato mai presentato per il semplice fatto che, successivamente a quel comunicato, una serie di norme hanno chiarito la piena ed attuale vigenza della norma sull' armamento, ed inoltre è stato anche chiarito che ai fini del riconoscimento della qualità di "forza di polizia" in seno ai VVF non è importante l'armamento ma la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza".

### Il ragionamento del CONAPO è quindi sempre stato il seguente:

- se già oggi i vigili del fuoco hanno la qualifica di "agenti di pubblica sicurezza" e se l'attività dei vigili del fuoco è inquadrata come "attività di pubblica sicurezza" visto che i nostri compiti fanno parte della "pubblica sicurezza";
- se già oggi è previsto che l'autorità di pubblica sicurezza possa, nei limiti delle competenze istituzionali, utilizzare i vigili del fuoco anche nel concorso alle operazioni di ordine pubblico;
- se già oggi per legge i VVF hanno responsabilità penale quali "agenti della forza pubblica" ed incorrono nel reato di cui all'art. 329 del codice penale in caso di rifiuto ad eseguire un ordine dato dall'autorità;
- se già oggi è previsto dalla legge che in particolari e gravi situazioni i Vigili del Fuoco possono essere armati (a nulla influendo la legge 121/81);

**allora perché i vigili del fuoco non hanno retribuzioni e pensioni equiparate alle (altre) forze di pubblica sicurezza ? QUESTO E' QUANTO LA UIL CI CRITICA ?**

**La UIL dice di voler tutelare i vigili del fuoco ?** Ci dica che cosa ha fatto per far equiparare le retribuzioni dei vigili del fuoco a quelle delle (altre) forze di polizia ? Oppure che cosa ha fatto per far abrogare questo Regio Decreto ? **NULLA !!! E ora critica il CONAPO !!!**

**Alleghiamo un parere legale** a chiarimento della norma sull'armamento dei vigili del fuoco così i colleghi capiranno meglio come la **UIL** strumentalizza i nostri comunicati per gettare fumo negli occhi dei colleghi .

IL SEGRETARIO GENERALE A.BRIZZI



*STUDIO LEGALE*  
AVV. MATTEO SANAPO  
AVV. ROBERTO DE GIUSEPPE

---

(73100) LECCE - via Pietro Marti n. 9/A  
Tel./Fax 0832.331110

Lecce, 10 gennaio 2013

Ill.mo Sig.

Antonio Brizzi

Segretario Generale CO.NA.PO.

Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco

vico del Fiore n. 21/23

54011 Aulla (MS)

Oggetto: parere.

Codesta Organizzazione Sindacale ci chiede motivato parere in ordine alla vigenza o meno del R.D. 5.11.1937, n. 2678, recante «*Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*», anche al fine di conoscere se, in caso di eccezionali esigenze, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, sia legittimato a imporre l'uso di armi agli appartenenti al C.N.V.V.F..

1.- Brevi cenni storici.

A seguito dell'unità d'Italia, in materia di servizio antincendio, ci si trovò innanzi ad una situazione quanto mai diversificata e connotata da un contrasto di fondo: ai pochi Corpi pompieristici locali a carattere volontario e limitati alle circoscrizioni comunali, si contrapponevano vaste zone (addirittura intere regioni), completamente prive di qualsiasi difesa organizzata contro il fuoco.

A questo problema fu riconosciuto un approccio istituzionale soltanto nel 1935, allorquando, con regio decreto legge 10 ottobre 1935, n. 2472 (poi convertito con legge 10 aprile 1936, n. 833), fu istituito il primo organismo antincendio a carattere nazionale, il Corpo dei Pompieri, alle dirette dipendenze del Ministero dell'Inter-

no.

Distinto in Corpi provinciali (con sedi nei Comuni capoluoghi di provincia), la nuova istituzione demandava ad un Ispettorato Centrale le funzioni eminentemente tecniche di indirizzo e di coordinamento.

I pompieri delle città-capoluogo assumevano dunque il controllo della restante provincia e dovevano rispondere all'Ispettorato Centrale.

Lo stesso regio decreto legge n. 2472/'35 istituì, presso il Ministero dell'Interno, la Cassa Sovvenzioni Antincendi, col fine di sovvenzionare i Corpi provinciali, di organizzare particolari istituzioni di carattere generale e rimborsare allo Stato le spese per il trattamento, del personale dell'Ispettorato centrale e del ruolo degli Ufficiali del Corpo Pompieri.

Il nuovo assetto organizzativo era completato dai titoli degli stessi articoli del decreto n. 2472/'35.

L'anzidetta organizzazione nazionale dei servizi antincendio arriva proprio in un momento cruciale della storia italiana, alla vigilia cioè di quel conflitto bellico che avrebbe amplificato, tutti i problemi di soccorso e di intervento che inevitabilmente sarebbero sopraggiunti.

Pertanto, ben presto ci si rese conto della opportunità (*rectius*, necessità) di unificare gli anzidetti Corpi locali (distribuiti in maniera isolata sul territorio nazionale), attesa la priorità di quegli anni: fronteggiare l'offensiva bellica.

Questa necessità si era evidenziata già negli anni 1931-32-33, allorquando l'autorità militare sperimentò l'impiego in massa e la manovrabilità del complesso costituito dai Corpi civici sparsi sul territorio, i quali risultarono così eterogenei da non dare sicuro affidamento per l'eventuale impiego collettivo.

In effetti, in caso di urgenza, il personale permanente era affiancato dal personale volontario reclutato in sede locale che era chiamato a prestare servizio per un tempo determinato.

Nei casi di calamità grave, il personale permanente dei Corpi e quello volontario (con almeno sei mesi di servizio effettivamente prestato) veniva militarizzato.

Tant'è vero che, con R.D. 5-11-1937 n. 2678 (recante «*Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*», e pubblicato nella Gazz. Uff. 25 marzo 1938, n. 69), si stabilì che «L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è costituito, per gli ufficiali dalla pistola di tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o dal moschetto dei tipi d'ordinanza in dotazione per i sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia» (art. 1).

In sostanza, a partire dal 5 novembre del 1937 il suddetto regio decreto ha previsto l'armamento dei vigili del fuoco, che dovevano essere muniti di pistola d'ordinanza (come le Forze armate) durante il loro servizio, **tranne che – ai sensi dell'art. 2 – durante l'opera di spegnimento degli incendi.**

Ovviamente, il fatto rientrava nell'ordine naturale delle cose e della politica del regime fascista, che – come ricordato dagli storici dell'epoca – non perdeva occasione per annunciare a tutto il mondo che l'Italia disponeva di svariati milioni di baionette distribuite ad ogni uomo valido, inclusi, dunque, i vigili del fuoco.

## 2.- Evoluzione normativa e giurisprudenza.

La l. 27 dicembre 1941, n. 1570 (che convertì il Regio Decreto Legge 27 febbraio 1939, n. 333) abrogò tutte le leggi precedenti e disciplinò *ex novo* sia la materia giuridica che quella tecnico-amministrativa dell'organizzazione dei servizi antincendi e dei soccorsi tecnici in genere.

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco restava alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno.

Tuttavia, la legge n. 1570/'41 non abrogò il R.D. 5.11.1937 n. 2678.

Anzi, il legislatore del '41 (chiaramente fascista) abrogò espressamente altri testi normativi (cfr. art. 73), ma non quello che aveva introdotto l'«*Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*».

In verità, in oltre 70 anni, nessun provvedimento legislativo ha mai abrogato espressamente le previsioni di cui al R.D. 5.11.1937 n. 2678.

Neppure il d.lgs. 8.3.2006, n. 139 (recante il «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229*») ha inteso eliminare il R.D. n. 2678/'37.

Sul punto, è significativa la circostanza per cui, allorquando è emersa l'esigenza di riordinare la disciplina normativa del C.N.V.V.F., il d.lgs. n. 139/'06 ha espressamente abrogato una serie di provvedimenti elaborati dal legislatore fascista (ad esempio, i RR.DD. nn. 2472/'35 e n. 1971/'35 ovvero la legge n. 1570/'41, ad eccezione di taluni articoli, come l'art. 8, comma 1, che attribuisce ai vigili del fuoco la qualifica di «*agenti di pubblica sicurezza*»), ma non quello che ha introdotto l'armamento del Corpo.

Anche nel 2010 il legislatore non ha inteso abrogare il R.D. n. 2678/'37.

In particolare, il d.lgs. n. 212/'10 (c.d. decreto "taglia-leggi", a firma dell'ex ministro Calderoli), pur abrogando espressamente circa 2.000 leggi (*ante* 1970) tra quelle già cassate (tacitamente o implicitamente) ovvero che avessero esaurito la loro funzione o che fossero prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete (cfr. art. 14, comma 14-*quater*, legge delega n. 246/2005), non ha inteso eliminare la norma sull'armamento dei vigili del fuoco.

Tra l'altro, il fatto che il nostro ordinamento non escluda e/o non neghi l'armamento dei vigili del fuoco è confermato altresì da quelle previsioni, di carattere interno e finanziario, che delimitano le competenze degli Uffici centrali del Bilancio presso i singoli Ministeri.

In proposito, è sintomatico che con D.M. 8.6.1999 (recante «*Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*») all'Ufficio VI del Bilancio presso il Ministero dell'Interno sia stata attribuita competenza per le «*spese per le esigenze delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco inerenti: il vestiario l'equipaggiamento, il casermaggio, l'armamento, la motorizzazione, il fitto e la manutenzione dei locali. Rendiconti amministrativi*».

Previsione, quest'ultima, poi sostanzialmente confermata, dapprima, dal D.M. 28.1.2009 e, da ultimo, dal D.M. 5.7.2012, che, all'art. 3, comma 13, ha stabilito che

l'Ufficio V del Bilancio presso il Ministero dell'Interno deve occuparsi degli «Atti, provvedimenti di spesa e rendiconti relativi alla costruzione ed alla manutenzione straordinaria degli immobili, alle spese per fitti, alle spese per le esigenze delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco inerenti il vestiario, i viveri, l'equipaggiamento, il casermaggio, l'armamento, i mezzi operativi e strumentali, la motorizzazione».

In altre parole, le anzidette norme ministeriali menzionano una vera e propria equiparazione tra C.N.V.V.F. e Forze di Polizia in materia di “dotazione delle armi”, sebbene – nel caso dei vigili del fuoco – si tratta pur sempre di un armamento “leggero”, atteso il disposto di cui all'art. 1, R.D. 5.11.1937 n. 2678.

Sull'argomento, anche la giurisprudenza ha più volte preso posizione, ancorché incidentalmente (tramite degli *obiter dicta*), laddove ha affermato che ai vigili del fuoco è «consentito l'uso delle armi, peraltro solo per singoli servizi e secondo le direttive dell'ispettorato centrale o sulla base di provvedimenti straordinari dell'autorità prefettizia, allorchè lo richiedano esigenze eccezionali e straordinarie di ordine pubblico» (così, Cons. Stato, IV, 11.7.2001, n. 3867).

Un'ultima considerazione.

A sostegno della tesi che non esclude l'armamento dei vigili del fuoco muove altresì il principio di interoperabilità (c.d. “*dual use*”) dei mezzi (in particolare, i velivoli) a disposizione del C.N.V.V.F., in base al quale essi debbono essere complementari, quali “sistemi d'arma”, con mezzi identici ovvero aventi similari caratteristiche in dotazione presso altre Forze militari o di polizia.

Sul punto, la giurisprudenza ha più volte osservato che «gli elicotteri della tipologia Leggera da fornire in dotazione alle Forze di Polizia ed al Corpo dei Vigili del Fuoco, pur avendo tutte le caratteristiche proprie dei velivoli ad uso civile, devono potere essere interoperabili con quelli militari e, quindi, occasionalmente utilizzabili anche come sistemi d'arma. Devono quindi essere predisposti per l'installazione di sistemi di identificazione, navigazione e comunicazione, necessari a renderli interoperabili con i mezzi aerei della Difesa, nel caso di un loro eventuale impiego anche come sistemi d'arma» (così, TAR Lazio, I-ter, 19.11.2004, n. 13609).

Del resto – come precisato in passato in alcuni documenti dello Stato maggiore della Difesa – ai fini dell’interoperabilità è necessario che i velivoli presentino la predisposizione per l’alloggiamento dell’armamento, dell’apparato di comunicazioni, del sistema di stabilizzazione, degli apparati di navigazione, etc..

Ciò spiegherebbe altresì, ad esempio, la scelta di dotarsi di elicotteri A109 o AB412, in quanto tali velivoli garantirebbero la massima interoperabilità anche a fini di una eventuale utilizzazione come sistema d’arma e di difesa.

### 3.- Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, si può, dunque, ritenere che il R.D. 5.11.1937, n. 2678, recante «*Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco*» sia un testo normativo **mai abrogato** e, dunque, ancora oggi applicabile.

Tanto dovevamo.

Avv. Matteo Sanapo  


Avv. Roberto De Giuseppe



Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL —  
BOTTAI — ALFIERI — BENNI — LANTINI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1937-XVI, n. 2678.

Armamento degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, convertito in legge 10 aprile 1936-XIV, n. 833, concernente l'organizzazione provinciale e la coordinazione nazionale dei servizi pompieristici;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'armamento degli appartenenti al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco è costituito, per gli ufficiali dalla pistola del tipo d'ordinanza in dotazione per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, e per i sottufficiali e vigili dalla pistola o dal moschetto dei tipi d'ordinanza in dotazione per i sottufficiali e agenti dei Corpi armati di polizia.

Art. 2.

L'Ispettorato centrale dei vigili del fuoco dà le direttive per disciplinare il porto delle dette armi nei singoli servizi.

Ai servizi di spegnimento di incendi gli appartenenti al Corpo dovranno partecipare senza armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1938 - Anno XVI  
Atti del Governo, registro 335, foglio 126. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1937-XVI, n. 2679.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno sito nella frazione di Carcegna del comune di Miasino (Novara).

N. 2679. R. decreto 16 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, l'Opera nazionale Dopolavoro viene autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito nella frazione di Carcegna del comune di Miasino (Novara), disposta a suo favore dal Commissario prefettizio del comune medesimo, come da rogito in data 19 agosto 1934, del notaio dott. Mario Rinaldi di Omegna, registrato in Omegna il 23 stesso mese, al n. 99, vol. 77.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2680.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile Scuola materna « Sara Rubino » con sede in Bronte (Catania).

N. 2680. R. decreto 20 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Asilo infantile Scuola materna « Sara Rubino » con sede in comune di Bronte (prov. di Catania) viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto annesso.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2681.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 30 Chiese della provincia di Alessandria.

N. 2681. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 30 Chiese della provincia di Alessandria comprese nella giurisdizione della Diocesi di Tortona.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 23 dicembre 1937-XVI, n. 2682.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 60 Chiese della provincia di Verona.

N. 2682. R. decreto 23 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 60 Chiese della provincia di Verona, comprese nella giurisdizione di quella Diocesi.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 30 dicembre 1937-XVI, n. 2683.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di S. Giovanni Battista, in Laghetto di Vicenza.

N. 2683. R. decreto 30 dicembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di S. Giovanni Battista, in Laghetto di Vicenza.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 1938 - Anno XVI



Prefettura di Palermo

Palermo, li 29.9. 1975

Prot. N° 18055/ Div. GAB.  
Allegati 12B.7.31/L  
Risposta al Foglio del  
Div. Sex. N°

Al SIG.COMANDANTE PROV. BB  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
DEL FUOCO-PALERM = PALERMO =

006945 - 20TT.1975

OGGETTO -- omissis -- - Vigile del fuoco - Autorizzazione  
a portare armi.-  
RIVERIA  
61

Il vigile del fuoco ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ in servizio presso codesto Comando, con istanza del 19 giugno scorso, ha chiesto di conoscere, anche a nome dei colleghi, se gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco possono portare armi quando vestono abiti civili.

Al riguardo, si prega di comunicare all'interessato che, in considerazione del fatto che i vigili del fuoco sono obbligati a indossare, quando sono in servizio, la divisa in dotazione; è consentito ai medesimi di portare armi senza la licenza di P.S. esclusivamente allorquando vestono l'uniforme e siano quindi in servizio; soltanto sulla scorta di tale premessa pertanto da assentire alla richiesta in relazione al di dell'art.16 della legge 669 del 13.5.1961.-

Quando invece il personale in questione vesta abiti civili per poter portare armi è necessario che si munisca dell'apposita licenza il cui rilascio, peraltro, attese le ben note misure restrittive, è limitato ai casi di assoluta necessità.-

GI/lg

IL PREFETTO  
(Grasso)